

TRIBUNALE DI TERAMO – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

per

Di Saverio Valentina, c.f. DSVVNT96S43L103H, nata a Teramo il 3 novembre 1996 e residente in Isola del Gran Sasso (TE), Frazione Cerchiara alla Via Vicolo Scuro n. 12, elettivamente domiciliata in Teramo al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, c.f. DSBSNC62R12Z133M, che la rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto giusta procura allegata al fascicolo telematico; si indica di seguito l'indirizzo e-mail **dodisa@tin.it**, l'indirizzo di posta elettronica certificata **domenico.disabatino@pec-avvocatiteramo.it** ed il numero di telefax **0861.611415** presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Dirigente pro tempore;

Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, in persona del Dirigente pro tempore;

Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto (Teramo), in persona del Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Statale Isola - Colledara (Teramo), in persona del Dirigente Scolastico

tutti i rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in L'Aquila Portici S. Bernardino

AVVERSO

✓ il Decreto prot. n. 0012015 in data 28 ottobre 2021 con il quale il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto (Teramo) ha



disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 13 D.M. 50/2021, l'esclusione di Di Saverio Valentina dalle graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA della Provincia di Teramo per il triennio 2021/2024, per mancanza dei requisiti prescritti dal D.M. n. 50 del 03/03/2021, segnatamente "per mancanza del titolo di accesso" (**doc. n. 1**);

✓ il Decreto prot. n. 0012013 in data 28 ottobre 2021, nella parte in cui il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto (Teramo) non ha disposto la convalida del punteggio nella graduatoria di "collaboratore Scolastico" (**doc. n. 2**);

✓ la graduatoria provinciale (Teramo) d'Istituto III fascia personale Ata triennio 2021/2024, pubblicata sul sito web del Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, nella parte in cui esclude Di Saverio Valentina (**doc. n. 3**);

✓ il provvedimento e/o la decisione di caducazione/licenziamento/risoluzione del contratto di lavoro in essere adottato dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Isola del G.S.-Colledara (Teramo) e mai comunicato alla ricorrente;

✓ i Decreti prot. n. 0012017 in data 28 ottobre 2021 del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto (Teramo) e n. 0009400 del 3 novembre 2021 Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Isola del G.S.-Colledara (Teramo), che hanno disposto la non assegnazione di punteggio per il periodo lavorativo espletato dal 17 al 27 settembre 2021 (**doc. n. 4**) e dal 28 settembre al 3 novembre 2021 (**doc. n. 5**);

✓ il Provvedimento prot. 0012681 del 15 novembre 2021, con il quale il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto ha respinto il reclamo proposto da Di Saverio Valentina ai sensi dell'art. 8 D.M. 50/2021 (**doc. n. 6**);

✓ il Provvedimento prot. 0010172 del 25 novembre 2021, con il quale il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Isola del G.S.-Colledara ha parimenti



respinto il reclamo proposto da Di Saverio Valentina ai sensi dell'art. 8 D.M. 50/2021 (**doc. n. 7**);

✓ ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale.

FATTO

Nel 2018, l'odierna reclamante presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto del personale ATA, per le tre distinte posizioni di *Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico*.

Sulla scorta dei titoli posseduti ed all'esito delle verifiche, le venivano riconosciuti i punteggi di **9,50 come collaboratore scolastico** e 8,50 per gli altri due profili (**doc. n. 8**).

Con tale punteggio, la deducente era collocata in posizione utile nel profilo di collaboratore scolastico, tant'è che in data 30 settembre 2020 stipulava con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Civitella del Tronto-Torricella (Teramo), un contratto di lavoro a tempo determinato (**doc. n. 9**), prestando la propria attività per sette mesi.

Nel corrente anno, la esponente presentava domanda di **aggiornamento** ai fini della costituzione delle graduatorie di Istituto del personale ATA di III fascia, per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/24 (**doc. n. 10**).

La domanda veniva indirizzata all'istituzione scolastica I.C. Isola del Gran Sasso - Colledara, scelta dalla deducente per la valutazione dell'istanza.

Nella domanda di aggiornamento indicava:

✓ per i profili di assistente amministrativo e tecnico, il titolo di studio diploma di scuola superiore, che le dava un punteggio di **8,50**,

✓ per il profilo di collaboratore scolastico l'attestato di estetista specializzata, conseguito all'esito del corso biennale di estetista e dell'ulteriore anno necessario per acquisire la specializzazione, con la votazione di **56/60**, che le faceva aumentare il punteggio per i titoli da 8,50 del diploma a **9,33**, con un incremento di **0,83** punti.



Relativamente a quest'ultimo profilo riproponeva poi il titolo culturale (corso OSS che le riconosceva **1** punto) ed aggiungeva, rispetto alla domanda precedente, i titoli per servizi nel frattempo acquisiti e precisamente i sette mesi di servizio prestati presso l'I.C. di Civitella – Torricella, per un punteggio aggiuntivo rispetto all'anno precedente di **3,50** (0,50 x ogni mese come da D.M.).

Con riferimento al suddetto profilo di collaboratore scolastico, la deducente quindi raggiungeva un **punteggio complessivo di 13,83**, che la posizionava utilmente nella graduatoria per le supplenze di collaboratore scolastico (così come con il minor punteggio di **13,00** se avesse indicato il diploma).

L'I.C. di Isola del Gran Sasso validava l'istanza riconoscendo il punteggio di 13,83 (**doc. n. 11**), per cui la reclamante veniva inclusa nelle graduatorie ed in data 17 settembre 2021 stipulava un primo contratto di supplenza con l'I.C. di Montorio – Crognaleto (**doc. n. 12**), seguito da un secondo presso l'I.C. di Isola del Gran Sasso il 28 settembre 2021 (**doc. n. 13**).

L'Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto, ove Di Saverio Valentina aveva stipulato il primo contratto di lavoro, procedeva al controllo della dichiarazione presentata, ai sensi dell'art. 6, comma 11 del D.M. 50/2021.

Senonché, il Dirigente Scolastico dell'Istituto, a seguito di tali controlli sulla dichiarazione e relativa documentazione presentati dalla reclamante, ritenendo che l'attestato di estetista specializzata presentato, fosse di durata biennale e non triennale, con il provvedimento in data 28 ottobre 2021 (prot. 0012015), decretava *“ai sensi dell'art. 6, comma 13, l'esclusione della candidata dalle graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 per mancanza dei requisiti prescritti dal D.M. n. 50 del 03/03/2021”* (cfr. doc. n. 1).

Con altro provvedimento (cfr. doc. n. 2) il Dirigente Scolastico, convalidando il punteggio solo per gli altri profili, di fatto decretava sostanzialmente la cancellazione della reclamante dal ruolo di Collaboratore scolastico dalle graduatorie d'Istituto di 3[^] fascia personale ATA.



Conseguentemente, il contratto di lavoro in essere con l'I.C. di Isola del Gran Sasso veniva risolto e il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico, dal 17 settembre 2021 al 27 settembre 2021 a Montorio al Vomano e quello dal 28 settembre 2021 al 3 novembre 2021 ad Isola del Gran Sasso, non valessero ai fini della attribuzione di punteggio (cfr. doc. n. 4 e 5).

Avverso il provvedimento di esclusione, nonché contro la graduatoria di Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 (collaboratore scolastico), la ricorrente ai sensi dell'art. 8 D.M. 50/2021, proponeva reclamo (doc. n. 14), che però veniva respinto con i provvedimenti prot. 0012681 del 15 novembre 2021 del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto e prot. 0010172 del 25 novembre 2021 del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Isola del G.S. – Colledara (cfr. doc. n. 6 e 7).

GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

L'art. 63, comma 1, D.L.vo 165/ 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *“includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*.

Il comma 4 del medesimo articolo dispone che *“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*.

Al fine di precisare meglio il riparto di giurisdizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio (Cass. Civ. SS. UU. ordinanza n. 25840/2016).



Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del soggetto all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del solo diritto all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che le graduatorie, finalizzate all'assunzione di personale, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (**T.A.R. Lazio - Roma, Sezione III Bis del 16.12.2011-30.1.2012, n. 1021**).

Nel caso di specie, la ricorrente lamenta l'illegittima esclusione dalla graduatoria *di Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024* finalizzata all'assunzione a termine di collaboratori scolastici.

L'oggetto del presente giudizio, dunque, è costituito dal pronunciamento dell'Autorità Giudiziaria in ordine all'ammissione o meno della deducente alla suddetta graduatoria e alla valutazione dei suoi titoli, per cui è indubitabile la giurisdizione dell'A.G.O., segnatamente del Giudice del Lavoro.



COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R. e dei suoi uffici periferici, trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c., per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con detta norma, il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Nel caso che ci occupa, la sede di servizio della ricorrente era ed è in Provincia di Teramo, per cui competente territorialmente è il Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo.

“FUMUS BONI JURIS”

Entrando nel merito della vicenda, si evidenzia come i provvedimenti impugnati siano affetti da plurime illegittimità che qui di seguito si illustrano.

A. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 2, 3 e 7 D.M. n. 50/2021: piena validità del titolo di accesso.

L'art. 2 del DM 3 marzo 2021 n. 50, indica i requisiti di accesso alle graduatorie



di circolo e di istituto di terza fascia, prevedendo per il profilo di assistente amministrativo e di assistente tecnico il diploma di maturità, mentre per il collaboratore scolastico considera sufficiente il “*diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni*”.

La deducente, in possesso del diploma di maturità, nel 2017 presentò la domanda per l’inserimento nella graduatoria valida per il precedente triennio (2018/2021) indicando quale requisito di accesso per tutti e tre i profili, il suddetto diploma; avendo conseguito un voto di 85/100, le venne assegnato un punteggio di 8,50, che divenne di 9,50 per il profilo di collaboratore scolastico avendo poi aggiunto il titolo culturale relativo al corso OSS (cfr. doc. n. 8).

Sulla scorta di tale punteggio, nell’anno scolastico 2020/2021 prestava servizio come collaboratore scolastico presso l’Istituto comprensivo statale di Isola Colledara (cfr. doc. n. 9).

Riaperte le domande per le nuove graduatorie relative al triennio 2021/2024 la ricorrente presentava domanda di **aggiornamento** rispetto alla precedente inclusione, indicando nell’unica e unitaria domanda, il diploma di maturità per i profili di assistente amministrativa e tecnico, mentre per quello di collaboratore scolastico indicava l’attestato di *specializzazione professionale di estetista*, con la votazione di 56, che le consentiva di aumentare il punteggio, in maniera peraltro insignificante dall’8,5 del diploma a 9,3.

Va a questo punto precisato che la ricorrente, dopo aver conseguito un primo attestato di “*estetista*” della durata di due anni, lo integrava poi con un ulteriore anno sempre presso l’ente accreditato IN-FORMA e-learning school di L’Aquila, conseguendo in data 26 giugno 2019 l’attestato di *specializzazione professionale di estetista*, al quale si poteva accedere solo dopo aver conseguito il primo (**doc. nn. 15 e 16**).



Dunque, in sede di presentazione della domanda di inserimento, la ricorrente non si è resa responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato nella domanda (cfr. doc. n. 10) il possesso di un attestato conseguibile dopo la frequentazione di un corso della durata complessiva di tre anni, oltre al diploma (**doc. n. 17**) e al corso OSS (**doc. n. 18**).

Al contrario, la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Montorio – Colledara (peraltro priva della competenza ad emettere il provvedimento di esclusione per quanto appresso si dirà) ha ritenuto che la dichiarazione presentata da Di Saverio Valentina fosse non veritiera, assumendo che il corso per il conseguimento dell'attestato di "Estetista" avesse durata biennale e non triennale.

L'equivoco in cui è verosimilmente incorsa la Dirigente Scolastica è derivato dal fatto che mentre il corso per il conseguimento di *estetista* ha durata biennale, quello di "*estetista specializzata*" è complessivamente di tre anni, aggiungendo al biennio un ulteriore anno per il conseguimento della specializzazione.

Chiarita, dunque, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione presentata nella domanda di inserimento per le graduatorie di III livello ATA, è palese come l'esclusione dalle graduatorie di collaboratore scolastico, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.M. n. 50/2021, risulti del tutto illegittima, avendo la deducente presentato una dichiarazione conforme al vero, e cioè di aver frequentato un corso avente durata di 3 anni (2 + 1) ed ottenuto un attestato conseguibile solo dopo tre anni.

Tant'è che contrariamente a quanto ritenuto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Montorio al Vomano – Crognaleto, il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso - Colledara, in un primo tempo le aveva attribuito il suddetto punteggio di 13,83 (cfr. doc. n. 12).

Da quanto sopra esposto, discende la veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento, posto che la questione circa la validità dell'attestato è priva di qualsivoglia fondamento logico e giuridico.

In altri e più chiari termini, il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli



atti formalmente adottati ovvero il conseguimento dell'attestato, titolo pienamente efficace.

B. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per possesso di altro titolo valido

Violazione dell'art. 2 comma 6 e 6 comma 13 D.M. n. 50/2021

Ma anche a voler ritenere corretta la valutazione del Dirigente Scolastico, il provvedimento di esclusione dalle graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 per mancanza dei requisiti prescritti dal D.M. n. 50 del 03/03/2021, non cessa di essere illegittimo, sotto diversi profili.

Il Dirigente ha evidentemente ritenuto che la fattispecie rientrasse nella previsione di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) D.M. n. 50/2021 a norma del quale *“L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale”*.

La deducente, in realtà, non ha affatto presentato una dichiarazione non veritiera, come avviene quando si dichiarano corsi in realtà mai sostenuti o comprovati da documentazione falsa, avendo effettivamente espletato un corso della durata di tre anni, due per l'attestato ed uno ulteriore per la specializzazione, ritenendo, non senza ragione, che la votazione conseguita le consentisse di elevare il punteggio da 8.50 (del diploma) a 9,33 (dell'attestato).

La diversa valutazione del Dirigente scolastico, pertanto, non investiva la veridicità della dichiarazione, bensì e soltanto la validità dei titoli conseguiti ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il Dirigente Scolastico avrebbe dovuto procedere, ai sensi dell'art. 6 comma 13 del citato D.M., non ad adottare il provvedimento di esclusione, bensì alla rideterminazione del punteggio (pari a 13 piuttosto che a 13,83) e della posizione assegnata a Di Saverio Valentina.

Infatti, la domanda era un **aggiornamento della precedente** che aveva già accertato, proprio con l'indicazione del diploma superiore, l'esistenza del



requisito di accesso.

Al riguardo l'art. 2 comma 6 dispone espressamente che *“per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”*.

Titolo di studio valido per la permanenza nel profilo di collaboratore scolastico, pienamente a conoscenza della Dirigente Scolastica atteso che:

- ✓ nella medesima domanda Di Saverio Valentina aveva inserito come titolo di accesso per i profili di assistente amministrativa e tecnico, il diploma di maturità;
- ✓ aveva indicato titoli di servizio pari a 3,50 per il servizio già prestato come collaboratore scolastico nell'anno appena trascorso, a conferma ulteriore del possesso del requisito di accesso.

Il dirigente scolastico, pertanto, avrebbe potuto non considerare l'attestato, considerare il diploma superiore e rettificare il punteggio da 13,83 a 13,00 a norma dell'art. 6 comma 11 capoverso DM 50/2021, il quale dispone che i *“controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo risulta incluso”*.

C. Violazione degli artt. 7 e 10 bis L. 241/90 - Violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità

E proprio l'esistenza e la conoscenza del titolo di accesso valido che rende ancora più illegittimi tutti i provvedimenti impugnati, a partire da quello di depennamento dalla graduatoria, per violazione dell'art. 7 L. 241/90.

Nel caso di specie, tutti i provvedimenti assunti dai Dirigenti scolastici sopra indicati, non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.

La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: *“la mancata comunicazione di*



avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

Dal che consegue l’illegittimità dei predetti provvedimenti e, per converso, il diritto della odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto il suo diritto al reinserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia personale Ata per il periodo 2021/2024.

Gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, infatti, prescrivono che l’avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

Peraltro, a fronte di una situazione incerta, a maggior ragione l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire alla odierna ricorrente, la possibilità di conoscere, prima dell’adozione del provvedimento finale, ciò che le veniva contestato, sia al fine di aiutare l’Amministrazione stessa ad una corretta valutazione dei fatti integrando l’attività istruttoria, sia a fini prettamente difensivi, al fine di veder tutelati i propri diritti.

La legge 241/90, all’art. 10-bis sancisce espressamente che il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, nel termine di dieci giorni, possa presentare le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della propria difesa. Nella fattispecie, doveva pertanto ritenersi inibito all’Amministrazione di procedere alla esclusione della ricorrente dalle graduatorie di che trattasi, risultando anzi imposto a quest’ultima di azionare il **soccorso istruttorio** ex art. 10-bis della Legge n. 241/90.

Con un semplice avviso la ricorrente avrebbe potuto ovviare al rilievo richiamando anche per tale profilo, il diploma di scuola superiore.

Non senza aggiungere che il provvedimento è affetto da una evidente *carezza di adeguatezza e proporzionalità* che deve caratterizzare l’operato della P.A., da un lato poiché preclude a Di Saverio Valentina la partecipazione e l’occupazione



come collaboratrice scolastica per tre anni, e dall'altro perché l'attestato era superfluo ed irrilevante, atteso che anche con il punteggio di 13,00 la deducente si sarebbe collocata in posizione utile nella graduatoria.

E proprio l'ininfluenza di tale attestato conferma come, ammesso e non concesso che possa parlarsi di errore da parte della esponente, la medesima versasse in assoluta buona fede, convinta che l'ulteriore anno di corso e la valutazione conseguita, fossero validi ai fini dell'aumento del punteggio, peraltro nella misura irrisoria di 0,83.

A riprova di quanto sopra, l'I.C. di Isola del Gran Sasso, una volta risolto il contratto Di Saverio Valentina, ha chiamato in sostituzione, un aspirante con un punteggio notevolmente inferiore a quello di 13,00.

D. Illegittimità del Decreto prot. n. 0012015 in data 28 ottobre 2021 e dei provvedimenti conseguenti per eccesso di potere ed incompetenza.

Violazione degli artt. 55 e segg. D.Lgs n. 165/2001

Peraltro, l'esclusione della ricorrente è ulteriormente illegittima per difetto di competenza del soggetto che ha assunto il provvedimento di esclusione e per violazione del procedimento che ha di fatto portato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L'art. 6 del D.M. 50/2021 prevede in capo ai Dirigenti Scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2021/2024.

In particolare, il comma 11 del predetto articolo recita: *“L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”*.

L'affidamento dei controlli di merito al dirigente scolastico che attribuisce la



prima supplenza va, dunque, effettuata immediatamente prima della instaurazione del rapporto di lavoro.

Nello specifico, la ricorrente stipulava il primo contratto in qualità di collaboratore scolastico con l'istituto di Montorio - Crognaleto il 17 settembre 2021 e fino al 27 settembre 2021, quindi veniva assunta presso l'I.C. di Isola del Gran Sasso il 28 settembre 2021 ove restava sino al 3 novembre 2021, quando il rapporto veniva risolto, quale effetto automatico del provvedimento di esclusione adottato dal Dirigente scolastico dell'istituto di Montorio – Crognaleto.

Senonché, **a causa del lasso temporale intercorso**, che aveva determinato l'instaurazione del rapporto di lavoro, era inibito il provvedimento di esclusione al Dirigente Scolastico, il quale, anche in ragione della – asserita – inidoneità e non falsità del titolo, avrebbe al più dovuto **rimettere gli atti all'Ufficio Scolastico competente per una eventuale attivazione del procedimento disciplinare**.

La legge, infatti, non attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di procedere con la risoluzione anticipata di un contratto, essendo di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale.

L'art. 55 del decreto Lgs. n. 165/2001, applicabile anche al personale docente dispone che: *“Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, c. 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2”*.

L'art. 55 quater, lett. d, contiene, fra le fattispecie per le quali viene previsto il “licenziamento disciplinare”, anche le *“falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”*.

Fra le norme imperative identificate dall'art. 55 comma 1 del Decreto lgs. n. 165/2001 vi è quella relativa al procedimento disciplinare previsto dall'art. 55 bis: *“le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico,*



che deve trasmettere gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto”.

Non senza aggiungere che l'addebito va contestato per iscritto ed il lavoratore deve essere convocato per essere sentito a difesa con un preavviso di almeno 20 giorni.

La circolare n. 88/2010 del M.I.U.R. richiama gli artt. 55 e segg. D.L.vo 165/2001 fornendo le indicazioni ed istruzioni per l'applicazione al personale della scuola del procedimento da seguire in tali casi.

Anche la Suprema Corte afferma che: *“la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ..” (Cass. Civ. sez. lav. 26.10.2010 n. 21912).*

Nel caso specifico l'Amministrazione ha completamente ommesso ogni adempimento relativo al procedimento disciplinare, dalla contestazione dell'addebito ed alla convocazione, violando espressamente norme imperative, come tali qualificate dall'art. 55 Decreto lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità (o comunque illegittimità) sia del provvedimento di esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro.

La ricorrente pertanto sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità ha diritto ad essere reinserita nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, con conseguente caducazione dei provvedimenti di esclusione e risoluzione del contratto di lavoro impugnati.

Né potrebbe eccepirsi che l'assenza del requisito impedirebbe comunque la riammissione, atteso che le (asserite) false dichiarazioni non producono un automatico effetto caducatorio del rapporto con conseguente nullità del contratto.



Ciò, infatti, può avvenire solo quando la carenza dei requisiti è tale che in ogni caso è impedita l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A..

Al contrario, allorquando queste riguardano requisiti non ostativi all'assunzione e quindi ad essa non essenziali, assumono il carattere di vizi "funzionali" e costituiscono al più ragione di risoluzione, ricadendo nell'alveo dell'art. 55 quater, lett. d) del D.Lgs. richiamato.

Orbene, nel caso in esame, si contesta la validità dell'attestato di estetista specializzata per asserita inidoneità del titolo, ma a prescindere dall'infondatezza nel merito di tale motivazione, l'asserita invalidità di tale titolo non avrebbe comportato l'impossibilità ad essere inserita nelle graduatorie nel profilo di collaboratore scolastico e all'instaurazione del rapporto di lavoro in essere, quale collaboratore scolastico, poiché la ricorrente era ed è in possesso comunque di altro titolo di accesso, tra l'altro pure inserito nella domanda, ossia quello di diploma di scuola superiore.

Dunque è evidente che nel caso oggetto di questo giudizio andava osservata la disposizione di cui all'art. 55 del D.Lgs n° 165/2001 con tutta la relativa disciplina, procedura che invece non è stata osservata e applicata dagli Istituti resistenti, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima.

E. Risarcimento del danno per errore commesso dall'amministrazione scolastica, riconoscimento delle spettanze economiche e del punteggio giuridico.

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la caducazione/ licenziamento/ risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con l'Istituto Comprensivo di "Isola del G.S. – Colledara", con decorrenza 28 settembre 2021 e cessazione al 31 dicembre 2021, per n. 36 ore settimanali.

Come è noto, il dipendente il cui contratto di lavoro sia stato risolto illegittimamente dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni



qualora l'errore sia stato operato dall'Amministrazione scolastica.

Per le sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 7842/1994), la responsabilità della P.A. *“è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”*.

Posto che la ricorrente avrebbe conservato il diritto a proseguire la supplenza se gli Istituti scolastici resistenti non avessero illegittimamente ed infondatamente disposto l'esclusione dalla graduatorie e quindi la risoluzione del contratto di lavoro a termine, la stessa ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo.

Ha altresì diritto al risarcimento del danno ulteriore per il periodo successivo, atteso che come avvenuto l'anno precedente, con il punteggio di 13,83 (o anche 13,00) avrebbe certamente trovato occupazione anche nel periodo successivo alla scadenza del contratto, quasi sicuramente presso lo stesso Istituto Comprensivo di Isola de G.S. - Colledara

La ricorrente, pertanto, sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità, ha diritto ad essere reinserita nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, con conseguente caducazione dei provvedimenti di esclusione e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, con contestuale riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza ed all'ulteriore risarcimento del danno per la mancata occupazione nel periodo successivo.

“PERICULUM IN MORA”



Di Saverio Valentina, precaria, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere con l'annullamento, la revoca e/o la disapplicazione del provvedimento di esclusione, oltre al ripristino del contratto di lavoro illegittimamente risolto, anche il suo reinserimento nella predetta graduatoria, indispensabile per ricevere le convocazioni dirette all'assegnazione delle supplenze.

I provvedimenti impugnati, infatti, oltre alla interruzione del rapporto di lavoro in essere, hanno determinato la sua esclusione per ben tre anni da ogni possibilità di convocazione per supplenza privandola, dunque, non solo di una occupazione, ma anche della possibilità di acquisire ulteriori punteggi per servizio, utili per le graduatorie nel triennio successivo, così retrocedendola quasi certamente in posizione non utile per essere chiamata.

E' evidente pertanto che nel tempo necessario a far valere il suo diritto per le vie ordinarie si creerebbe un danno grave ed irreparabile anche in termini di professionalità e di chance non ovviabile con il risarcimento per equivalente, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

Tanto premesso e ritenuto, **Di Saverio Valentina**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 c.p.c. e 669-bis e seguenti c.p.c., voglia, contrariis reiectis,

1. IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte,
 - a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto del Decreto prot. n. 0012015 in data 28 ottobre 2021 con il quale il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto (Teramo) ha disposto



l'esclusione di Di Saverio Valentina, dalle graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA della Provincia di Teramo per il triennio 2021/2024;

b) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto del Decreto prot. n. 0012013 in data 28 ottobre 2021 nella parte in cui il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto (Teramo) non ha disposto la convalida del punteggio nella graduatoria di "collaboratore Scolastico";

c) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia della graduatoria provinciale (Teramo) d'Istituto III fascia personale Ata, triennio 2021/2024, pubblicata sul sito web del Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, nella parte in cui esclude Di Saverio Valentina e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti sopra indicati, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti;

d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere reinserita e/o ricollocata nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024 nel profilo di collaboratore scolastico, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;

e) condannare gli Istituti scolastici resistenti all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli al reinserimento e/o ricollocazione di Di Saverio Valentina nelle graduatorie di Istituto di terza fascia nel profilo di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio di 13,83, o in subordine di 13,00, nonché condannare gli istituti resistenti alla reintegra della ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto Comprensivo di Isola del G.S. - Colledara, di n° 36 ore settimanali;

f) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia dell'attestato di estetista specialista per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte; o in subordine ordinare l'estensione del titolo di accesso, diploma di maturità, già inserito nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale Ata, anche al profilo di CS, conseguentemente,



ordinare alla Amministrazione resistente di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio, derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio (13 punti);

g) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre al risarcimento da liquidarsi in via equitativa per perdita di chance, nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata;

h) in ogni caso, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto, contestualmente fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, ai fini della conferma del provvedimento;

2. IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte,

fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, adottare i medesimi provvedimenti richiesti sub 1) lett. da a) a h);

3. con vittoria di spese e compensi di causa.

Si allegano e si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i documenti indicati nel corpo dell'atto da n. 1) a n. 18) e precisamente:

1. Decreto prot. n. 0012015 in data 28 ottobre 2021 del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto (Teramo);
2. Decreto prot. n. 0012013 in data 28 ottobre 2021 del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto;
3. stralcio graduatoria provinciale (Teramo) d'Istituto III fascia personale Ata triennio 2021/2024;



4. Decreto prot. n. 0012017 in data 28 ottobre 2021 del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto (Teramo);
5. Decreto n. 0009400 del 3 novembre 2021 del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Isola del G.S. - Colledara (Teramo);
6. provvedimento prot. 0012681 del 15 novembre 2021 del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto;
7. provvedimento prot. 0010172 del 25 novembre 2021 del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Isola del G.S-Colledara;
8. Decreto convalida punteggio triennio 2018/2021 del dirigente Istituto Comprensivo Civitella – Torricella;
9. contratto di lavoro a tempo determinato del 30 settembre 2020 con l'Istituto Comprensivo di Civitella del Tronto-Torricella;
10. domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di Istituto del personale ATA di III fascia, per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/24;
11. primo Decreto convalida punteggio triennio 2021/2024 del dirigente Istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso;
12. primo contratto di supplenza con l'I.C. di Montorio – Crognaleto;
13. secondo contratto di supplenza con l'I.C. di Isola del Gran Sasso il 28 settembre 2021;
14. reclamo ai sensi dell'art. 8 D.M. 50/2021;
15. attestato qualifica di estetista;
16. attestato di specializzazione professionale di estetista;
17. diploma di scuola superiore;
18. attestato corso OSS;
19. autocertificazione situazione reddituale.

Si chiede ove occorra di assumere sommarie informazioni sulle seguenti circostanze;



- a) vero che sulla scorta dei titoli posseduti ed all'esito delle verifiche, l'Istituto Comprensivo di Civitella del Tronto-Torricella (Teramo), ha ammesso Di Saverio Valentina alla graduatoria per il profilo di *collaboratore scolastico* e per il triennio 2018/2021, stipulando con la predetta un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di sette mesi;
- b) vero che nel mese di settembre 2021 l'I.C. di Isola del Gran Sasso ha validato la domanda di Di Saverio Valentina riconoscendole il punteggio di 13,83;
- c) vero che Di Saverio Valentina è stata inclusa nella graduatoria definitiva per il profilo di collaboratore scolastico, sulla scorta del quale in data 17 settembre 2021 ha stipulato un primo contratto di supplenza con l'I.C. di Montorio – Crognaleto, seguito da un secondo presso l'I.C. di Isola del Gran Sasso il 28 settembre 2021;
- d) vero che, a seguito della risoluzione del contratto con Di Saverio Valentina, l'I.C. di Isola del Gran Sasso, una volta risolto il contratto, ha chiamato in sostituzione, un aspirante con un punteggio inferiore a quello di 13,00;
- e) vero che per conseguire l'attestato di *specializzazione professionale di estetista*, è necessario svolgere un corso di durata annuale al quale si può accedere dopo aver conseguito l'attestato di “*estetista*” della durata di due anni;
- f) vero che per il corso di *specializzazione professionale di estetista* è riconosciuto dalla Regione Abruzzo,
- oltre alle altre circostanze di fatto di cui in narrativa.

Indica quali sommari informativi: Segretario Istituto Comprensivo di Isola del G.S. – Colledara; Segretario Istituto Comprensivo Di Civitella Torricella; Segretario Istituto Comprensivo di Montorio – Crognaleto; Legale rappresentante IN-FORMA e-learning school di L'Aquila.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risultava



inserita e in cui chiede essere reinserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it> e/o sul sito dell'U.S.R. Abruzzo <http://www.abruzzo.istruzione.it>, o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente ai sensi dell'art. 1 L. 319/1958, non raggiungendo la ricorrente un reddito pari al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/2002.

Salvezze illimitate.

Teramo, 6 dicembre 2021

Avv. Domenico Di Sabatino

